



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE
“GARIBALDI” DI CATANIA

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. 84 / del 20 OTT. 2025

OGGETTO: Dipendente n. dip. 1388. Concessione beneficio previsto dall’art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall’art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

L’anno 2025, il giorno 20 del mese di Ottobre, in Catania, presso la Sede Legale dell’Azienda P.zza S. Maria di Gesù, il Direttore dell’U.O.C. Settore Gestione Risorse Umane, Dott. Daniele Sorelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Istruttoria Dott.ssa Evelyne Trovato, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell’attività amministrativa, adottato con Delibera n. 625 del 13/06/2023, aggiornato con Delibera n. 224 del 09/08/2024, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all’art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell’ambito delle competenze delegate individuate dall’art. 6 del Regolamento.

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Visto l’art. 42 comma 5 del citato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la

convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”;

Vista l’istanza prot. in entrata n. 20472 del 02/10/2025, prodotta dal dipendente n. dip. 1388, in servizio presso l’U.O.C. di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro con la quale lo stesso chiede un periodo di congedo retribuito di anni due, dal 03/11/2025 al 02/11/2027, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, per assistere la propria madre convivente, riconosciuta portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale;

Visti i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del citato art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplinano l’istituto del congedo di cui all’art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto in particolare il comma 5 quinquies che testualmente recita: “il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;

Vista la documentazione esibita dal dipendente in questione da considerarsi esaustiva dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata;

Accertato che, il suddetto dipendente non ha precedentemente usufruito di congedo retribuito ai sensi della predetta legge per assistere la propria madre convivente;

Ritenuto di accogliere la richiesta del dipendente, e, conseguentemente, autorizzare lo stesso a fruire di un periodo di congedo richiesto per assistere la propria madre convivente, riconosciuta portatore di handicap grave;

Ritenuto dovere dare carico all’interessato di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:


- **Accogliere** la richiesta del dipendente n. dip. 1388, in servizio presso l’U.O.C. di Farmacia del P.O. Garibaldi Centro, e per l’effetto considerare lo stesso in congedo retribuito di anni due, dal 03/11/2025 al 02/11/2027, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4

bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere la propria madre convivente;

- **Non computare** tale periodo ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- **Far carico** all'interessato di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione.


Il Responsabile dell'Istruttoria

(Dott.ssa Evelyne Trovato)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Aurelia Scibilia)



Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

(Dott. Daniele Sorelli)



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio _____

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto _____

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del
sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione